



UNIONE ITALIANA DEL LAVORO  
SEGRETARIA CONFEDERALE

**SEDE NAZIONALE**

00187 ROMA VIA LUCULLO 6  
TELEFONO 47531  
TELEX 622425  
TELEFAX 4753208  
E-MAIL [info@uil.it](mailto:info@uil.it)

**SEDE EUROPEA**

R. DU GOUVERNEMENT PROVISOIRE, 34  
1000 BRUXELLES  
TELEFONO 00322 / 2178838  
TELEFAX 00322 / 2199834

Data: Roma, 16 dicembre 2009  
Protocollo: 165 /09/PP/pb  
Servizio: Contrattazione Pubblico  
Impiego e Industria

A tutte le Strutture

Oggetto: **Modello contrattuale artigianato: contrattualizzazione della bilateralità**

Carissimi,

nella giornata di ieri, 15 dicembre 2009, per dare applicazione ad intese contenute negli Accordi sul nuovo modello contrattuale artigianato, si è proceduto sia alla sottoscrizione di un Accordo interconfederale per la “contrattualizzazione del diritto delle prestazioni della bilateralità” sia alla sottoscrizione, da parte delle Unioni nazionali di categoria UIL e CISL con le controparti datoriali CONFARTIGIANATO CNA CASARTIGIANI e CLAAI, dei verbali di accordo per la definizione dei nuovi minimi contrattuali in vigore al 1° gennaio 2010 per tutti i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane (esclusi oltre agli edili e trasporto anche i servizi di pulizia) nonché il recepimento contrattuale dell’intesa interconfederale sulla bilateralità.

Con questo atto, si procede sugli impegni assunti negli accordi già sottoscritti ed il risultato acquisito rafforza il giudizio positivo già espresso dalla UIL: è una novità positiva e concreta la continuità contrattuale in questo comparto che, oltre ai nuovi minimi adeguati degli incrementi IPCA per il 2009, registra la fissazione delle date di inizio delle negoziazioni contrattuali per 6 dei 9 CCNL artigiani 2010-2012.

Vi alleghiamo il testo sottoscritto in materia di contrattualizzazione della bilateralità, evidenziando le significative novità in esso contenute, che aprono reali prospettive di universalizzazione dell’iscrizione agli Enti bilaterali da parte delle imprese che applicano i CCNL artigiani, e quindi la generalizzazione delle tutele in materia di welfare per i lavoratori artigiani, nonché concrete possibilità di sviluppo di politiche di proselitismo per le Organizzazioni sindacali presso gli Enti Bilaterali.

Cordiali saluti

Paolo Pirani

All.: c.s.

## **VERBALE DI ACCORDO**

Addì 15 del mese di dicembre 2009 in Roma, Confartigianato Imprese, Cna, Casartigiani, Clai, e Cisl, Uil, in attuazione degli accordi interconfederali del 21 novembre 2008, 23 luglio 2009 e 28 settembre 2009, con particolare riferimento agli impegni finalizzati allo sviluppo della bilateralità quale modalità di realizzazione, nell'artigianato, della economia della partecipazione, convengono quanto segue in materia di contrattualizzazione del diritto alle prestazioni della bilateralità.

1. La bilateralità prevista dalla contrattazione collettiva dell'artigianato è un sistema che coinvolge tutte le imprese aderenti e non aderenti alle associazioni di categoria in quanto eroga prestazioni di welfare che sono indispensabili a completare il trattamento economico e normativo del lavoratore previsto all'interno dei contratti collettivi di categoria.

2. Le prestazioni presenti nei sistemi di bilateralità nazionale e regionale rappresentano un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore che pertanto matura, esclusivamente nei confronti delle imprese non aderenti e non versanti al sistema bilaterale, il diritto alla erogazione diretta da parte dell'impresa datrice di lavoro di prestazioni equivalenti a quelle erogate dagli Enti bilaterali nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano.

L'impresa, aderendo alla bilateralità ed ottemperando ai relativi obblighi contributivi, assolve ogni suo obbligo in materia nei confronti dei lavoratori.

3. Le prestazioni erogate dagli enti bilaterali saranno fruibili fino a concorrenza delle risorse disponibili specificatamente dedicate ad ogni singola prestazione.

4. A decorrere dal 1° luglio 2010, le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari ad € 25,00 lordi mensili.

Tale importo, che sarà escluso dalla base di calcolo del TFR, dovrà essere erogato con cadenza trimestrale al lavoratore e mantiene carattere aggiuntivo rispetto alle prestazioni dovute ad ogni singolo lavoratore in adempimento dell'obbligo di cui al punto 2.

\* \* \*

Le sottoscritte parti convengono che il testo di cui sopra venga recepito nei CCNL di categoria.

CONFARTIGIANATO IMPRESE

CISL

CNA

UIL

CASARTIGIANI

CLAAI